

una scarpata dell' autostrada nei pressi di caracoli, una borsa piena di mine anticarro e che, per gioco, aveva tirato dei sassi contro la borsa. Io gli dissi che era stato un pazzo e, preoccupato per quello che poteva succedere, telefonai in forma anonima ai Carabinieri di Roccapalumba avvisandoli della presenza dell' esplosivo che venne poi rinvenuto e fatto brillare. L' indomani venne alla Calcestruzzi Termini LO BELLO Leonardo il quale mi chiamò in disparte me e BATTAGLIA Salvatore e mi disse che dovevo ringraziare il DI GESU' Lorenzo perché per quello che avevo fatto, riferendosi alla telefonata ai CC., senza l' intervento del DI GESU' in mio favore avrei dovuto pagare caro. Quando il LO BELLO se ne andò il BATTAGLIA mi disse che l' esplosivo era stato buttato nella scarpata da "Mario" (si riferiva ovviamente al CALO') o da persona a questi riconducibili in quanto avevano temuto di incorrere in un posto di blocco, per cui con mio incauto intervento, avevo reso impossibile il recupero delle mine. ""

Da queste dichiarazioni si trae la conferma dell'esistenza del rapporto tra l'indagato e il CALO' ed il DI GESU', rapporto riconducibile alla comune appartenenza a Cosa Nostra. Questo rapporto peraltro - almeno sino al momento dell'arresto del CALO' e del DI GESU' (avvenuto a Roma il 29 marzo 1985) - aveva consentito al LO BELLO di acquisire una posizione di rilievo nell'ambiente mafioso-imprenditoriale di Termini Imerese e che egli aveva continuato a mantenere anche successivamente allorché le redini del mandamento erano passate in mano all'INTILE¹⁸¹.

A sostegno di questa conclusione va inoltre rilevato che un altro importante esponente di Cosa Nostra degli anni '80, Francesco DI CARLO, ha attribuito al LO BELLO una posizione di rilievo nell'organizzazione, dichiarando testualmente¹⁸²:

" Di Termini Imerese conosco come uomini d' onore i fratelli Pino e Alberto GAETA, ..O M I S S I S... Leonardo LO BELLO, sottocapo che era sposato a Casteldaccia"¹⁸³.

Nel corso del successivo interrogatorio del 6 marzo 1997, il DI CARLO dichiarava altresì che *"Nardo LO BELLO è della famiglia di Termini Imerese della quale il padre era rappresentate prima di GAETA."*

Se quindi, sulla base di questi elementi, non è possibile nutrire alcun dubbio circa l'inserimento del LO BELLO in Cosa Nostra durante gli anni '80, altrettanto deve dirsi in ordine alla (necessaria) verifica in merito alla attualizzazione del vincolo di appartenenza all'organizzazione. Questa conclusione è, in primo luogo, fondatamente sostenibile in base alle seguenti dichiarazioni rese da SIINO Angelo, il quale pur non avendo immediatamente riconosciuto l'indagato nella foto esibitagli dall'Ufficio, ha mostrato di conoscerlo bene:

¹⁸¹ Ad ulteriore dimostrazione della sua attendibilità va rivelato che anche BARBAGALLO, nel corso dell'interrogatorio del 14 novembre 1997, ha riconosciuto fotograficamente il LO BELLO.

¹⁸² Interrogatorio del 30 gennaio 1997.

¹⁸³ Si noti la precisione del racconto del collaborante, il quale ha riferito che la moglie del LO BELLO è originaria di Casteldaccia, così come in effetti risulta dagli accertamenti dei Carabinieri esposti nella scheda personale dell'indagato, inserita nell'informativa del 21 agosto 1997.

“SIINO: Ecco, vede? Quando lei mi dice che è LO BELLO Leonardo, mi sovviene, mi sovviene qualcosa, cioè praticamente LO BELLO era uno che si occupava di lavori conto terzi, cioè aveva degli escavatori, delle cose e mi fu presentato da come si chiama, da Manuzza (GIUFFRÈ Antonino, n.d.r.) diciamo, come uno...

P.M.: Di dov'è questo, lo sa?

SIINO: LO BELLO non lo so, praticamente aveva... aveva all'uscita di Termini Imerese, andando verso Caccamo, aveva una specie di deposito di macchine per il movimento di terra e io praticamente là sono andato con il Manuzza che me lo presentò dicendomi che era una persona che... di cui ci si poteva fidare e di favorirlo in eventuali situazioni di movimento di terra.

P.M.: In che epoca questo?

SIINO: Questo qua intorno al '91... '90, '91, cioè sempre in quell'epoca. Cioè bisogna dire a Lor Signori che era previsto che attorno alla zona di Termini, Caccamo, Trabia, diciamo tutta la zona di valle, della diga la Rosamarina e della... era prevista una serie di... di appalti inerenti gli schemi idrici, mi disse di favorire eventualmente il LO BELLO su questa cosa degli schemi idrici.

P.M.: Questi lavori effettivamente poi vennero realizzati?

SIINO: Sì, so che vennero realizzati, però ci fu un certo break, i lavori sono stati realizzati anche in maniera abbastanza recente, c'era PIZZAROTTI, c'erano altre imprese che io conoscevo, in questo momento non mi viene perché non mi ricordo esattamente com'erano i raggruppamenti, però io li conoscevo e conoscendoli, io dovevo raccomandare questo LO BELLO per...

P.M.: Cosa che lei poi fece?

SIINO: No, io non ho avuto il tempo di fare, però ho saputo che il LO BELLO in tempi recenti, aveva assunto un rilievo notevole, rilievo mafioso.

P.M.: Ah, ecco, da chi l'aveva saputo, insomma...?

SIINO: Cioè praticamente l'avevo saputo da mio figlioccio Vincenzo CATANZARO, perché Vincenzo CATANZARO io così, incontrandomi mi disse che i GAETA erano stati un po' esautorati dal punto di vista mafioso e praticamente perché naturalmente già c'era una diatriba, una avversata questio che risale a Giovanni BRUSCA con i GAETA e Manuzza e praticamente erano stati un po' esautorati nel momento che erano venuti a mancare, tra virgolette, il signor BRUSCA e tutto il suo gruppo, questo è stata la situazione, cioè i GAETA erano più vicini a BRUSCA che a PROVENZANO. Venendo meno BRUSCA, non solo per il suo arresto ma anche perché era in tutt'altre faccende affaccendato...

P.M.: Quindi quando lei dice più recentemente, si tratta di epoca dopo l'arresto di BRUSCA?

SIINO: Sì, no dopo l'arresto di BRUSCA, anche prima dell'arresto di BRUSCA, cioè praticamente c'era stata una tirata di limiti su questa cosa, non so come, avevano preferito questo LO BELLO per mandarlo avanti.

P.M.: Questo glielo disse Vincenzo CATANZARO?

SIINO: Sì, sì, cioè dal punto di vista dice, non... io ci dissi: mi saluti, guarda che sono messi di lato in maniera incredibile i...

P.M.: Li avevano arrestati (inc.)

SIINO: Sì, però non basta questo fatto che siano stati arrestati, basta il fatto che erano stati allontanati, praticamente...

P.M.: Perché di contro quindi, questa nuova posizione...

- SIINO: Aveva... aveva assunto una posizione di rilievo...
- P.M.: Occupando (inc.)
- SIINO: ...non so quale, non so quale, se di vertice, se... ma una posizione di rilievo, così mi disse e così vi...
- P.M.: Questa è una confidenza che le viene da Vincenzo CATANZARO che verosimilmente non è uomo d'onore!
- SIINO: No, no, assolutamente, non è uomo d'onore ed è una persona che cioè...
- P.M.: Dico, le viene da un imprenditore che (inc.) punto di riferimento
- SIINO: (inc.) appunto sarà punto di riferimento...
- P.M.: ...per chiarire.
- SIINO: ...non solo, perché poi lui in questo momento c'aveva dei lavori a Termini, per questo ne abbiamo parlato.
- P.M.: Sa se era detto in qualche modo in particolare questo LO BELLO, come veniva chiamato?
- SIINO: No.
- P.M.: Leonardo lo chiamavano o con qualche diminutivo?
- SIINO: No.
- P.M.: No.
- SIINO: E' una cosa, perché le dico, essendo che mi era portato da GIUFFRÈ, io con GIUFFRÈ non è che avessi poi tutto questo feeling, questo rapporto buono, non... non lo sapevo."

Dalle dichiarazioni del SIINO dunque emerge che il LO BELLO, nel corso degli anni '90, aveva mantenuto quella posizione di rilievo acquisita durante gli anni '80 nell'ambiente degli imprenditori inseriti o vicini alle famiglie mafiose del mandamento di Caccamo, al punto che il GIUFFRÈ - il quale nel frattempo aveva assunto la leadership di questa articolazione territoriale dell'organizzazione - lo aveva presentato al SIINO affinché lo inserisse nel sistema di controllo mafioso degli appalti pubblici del quale lo stesso era uno degli artefici principali.

La circostanza che ciò non sia avvenuto - perché nel luglio del 1991 il SIINO era stato arrestato proprio nell'ambito dell'inchiesta c.d. "mafia e appalti" - non sminuisce la rilevanza mafiosa della "raccomandazione" che il GIUFFRÈ gli aveva rivolto, evidentemente espressiva della particolare vicinanza del LO BELLO a quel sistema di potere. Ed infatti lo stesso SIINO ha precisato di essere venuto successivamente a conoscenza - e quindi in tempi più recenti - da parte di un imprenditore che, pur non essendo mafioso, "sa a chi deve rivolgersi in ogni singola zona per poter lavorare", che il LO BELLO, proprio grazie al suo rapporto con il GIUFFRÈ, aveva assunto un notevole rilievo mafioso.

Questa indicazione non può ritenersi una mera (ed enfatica) formula definitiva priva di contenuto concreto per la semplice ragione che è stata confermata integralmente anche dai fratelli CAPOMACCIO Michele e Bruno e da RANDAZZO Andrea, i quali, pur non essendo formalmente inseriti nell'organizzazione così come non lo era mai stato il SIINO, avevano avuto rapporti con molti esponenti mafiosi operanti nell'imprenditoria edile, tra i quali anche il fratello CAPOMACCIO Massimo, e quindi erano venuti a conoscenza di molteplici vicende relative a Cosa Nostra.

CAPOMACCIO Michele, dopo aver riconosciuto fotograficamente il LO BELLO, ha precisato¹⁸⁴:

““Nella foto nr.2 LO BELLO Leonardo uomo d'onore del mandamento di Caccamo, molto legato prima ad INTILE Francesco e poi a GIUFFRE' Antonino. Lo stesso controlla buona parte dei subappalti che vengono realizzati nella zona di Termini Imerese; a questo proposito ricordo che, nel 1986-1987, con la società GE.TRA. avevamo realizzato, per conto di LO BELLO, dei lavori di subappalto nella parte alta della zona industriale di Termini Imerese vicino ad un terreno di BUTTITTA ove era insistente un cantiere (in questo cantiere era stato fatto un danneggiamento poi attribuito ai figli di LO BELLO). In questa occasione era stato arrecato un danneggiamento ad un nostro camion e di questo fatto avevamo subito portato a conoscenza il LO BELLO, il quale ci aveva detto di informare anche mio fratello Massimo, affinché egli, mediante FARINELLA, cercasse di capire quale era stata l'origine. Ricordo che si era pervenuti alla conclusione che questo fatto era attribuibile al contrasto tra INTILE e GIUFFRE' e che era stato colpito il nostro camion per mandare un segnale allo stesso INTILE. La conferma a questa conclusione era pervenuta dallo stesso LO BELLO il quale aveva saputo che l' autore di questo danneggiamento era una persona di San Giovanni (frazione di Caccamo), titolare di una cava abusiva ed un uomo di fiducia del GIUFFRE'. Quando GIUFFRE' aveva preso in mano le redini del mandamento anche il LO BELLO aveva finito per far parte del gruppo che lo sosteneva. Con il LO BELLO, mio fratello Massimo aveva avuto diversi rapporti economici sia per l'utilizzazione di un suo escavatore caterpillar sia per l'acquisto di una pala dalla società MAIA. In entrambi i casi mio fratello non era stato molto puntuale nei pagamenti con il LO BELLO e ricordo che costui si era lamentato di questo fatto anche se però non ne aveva mai fatto una ragione di contrasto perchè era al corrente del fatto che mio fratello era molto legato al FARINELLA, ed in particolare a Mico e questo per lui costituiva una garanzia.”“

CAPOMACCIO Bruno ha dichiarato¹⁸⁵:

““Nella foto nr.2 Nardino LO BELLO persona che conosco molto bene e che è sempre stato particolarmente vicino ai fratelli Pino ed Alberto GAETA. Mio fratello Massimo mi aveva anche detto che il LO BELLO era una delle figure di spicco di Cosa Nostra della zona di Termini Imerese nella quale peraltro controllava la gran parte delle gare di appalto nonché la distribuzione dei subappalti. Spesse volte, all'interno dei locali della sua impresa siti nei pressi dello svincolo dell' autostrada di Termini ed all'inizio dell'imbocco della strada per Caccamo, ho assistito alla diretta preparazione delle c.d. buste d' appoggio che il LO BELLO realizzava per favorire l'aggiudicazione di appalti di altre imprese.

Il LO BELLO inoltre aveva instaurato un rapporto di nolo a freddo con mio fratello Massimo concedendogli in uso un'escavatore caterpillar, rapporto per i quali mio fratello non sempre era puntuale nei pagamenti. Il LO BELLO spesso si

¹⁸⁴ Interrogatorio del 18 novembre 1997.

¹⁸⁵ Interrogatorio del 18 dicembre 1997.

lamentava con me di questa situazione però continuava ad avere rapporti con mio fratello anche perchè era consapevole che dietro di lui c'era Mico FARINELLA e questo fatto lo garantiva da ogni possibile pregiudizio. Infatti per questa ragione aveva anche aderito ad aiutare mio fratello Massimo per acquistare una pala dalla MAIA ed aveva pagato a questa buona parte delle rate. A proposito del L.O BELLO, (ricordo) che avevano partecipato in subappalto alla costruzione di due vasche di contenimento acque presso la zona industriale di Termini Imerese, ci fu bruciato un autocarro Mercedes. Informatici su chi fosse l'autore di tale danneggiamento, a mio fratello fu riferito dal LO BELLO Leonardo, che gli autori erano persone di Caccamo fra i quali ora ricordo un certo RANDAZZO di San Giovanni, vicino Caccamo. Attualmente non ricordo ne il nome degli altri presunti autori del danneggiamento, ne il motivo per cui questo fu eseguito.""

Le dichiarazioni dei CAPOMACCIO e del RANDAZZO sono state puntualmente riscontrate dai seguenti accertamenti svolti dai Carabinieri¹⁸⁶:

In data 28.11.1985 CAPOMACCIO Bruno nato a Gaeta 01.03.1957, corresponsabile della ditta "GETRA" S.n.C. con sede a Cefalù in contrada "PRESTI", denunciava presso il Commissariato di P.S. di Termini Imerese il danneggiamento, mediante incendio, del camion marca "MERCEDES 2632" targato PA*599331 di proprietà della società di cui egli era corresponsabile. Il mezzo al momento del danneggiamento era parchato all'interno del cantiere sito in contrada "CATENA", territorio di Termini Imerese, di pertinenza della "SIDER BETON" S.p.A con la quale intercorrevano rapporti di lavoro per la realizzazione di vasche nella stessa contrada "CATENA". (allegato nr. 5)

Tale RANDAZZO titolare di una cava abusiva ubicata in contrada San Giovanni Li Greci, frazione di Caccamo si identifica in:

RANDAZZO Antonio, nato a Caccamo il 30.10.1939, ivi residente in contrada San Giovanni Li Greci. In data 16.02.1988 il Corpo Regionale delle Miniere con ordinanza nr. 6/88 datata 11.02.1988 ordinava la sospensione immediata dei lavori di coltivazione della cava di detrito calcareo sita nella contrada "San Giovanni Li Greci" del comune di Caccamo perché iniziati senza la prevista autorizzazione. (allegato nr. 6)

L'impresa "LO BELLO VINCENZO E COMPANY" S.n.C. risulta avere acquistato dalla "MAIA" S.p.A. di Carini i seguenti escavatori:

1. escavatore Caterpillar modello 215 con fattura nr. M2298 del 31.07.1989 per l'importo di lire 193.300.000;
2. escavatore caterpillar modello 205 con fattura nr. M3344 del 01.10.1991 per l'importo di lire 133.800.000. Pagamento a mezzo permuta più contanti e nr. 31 rate mensili;
3. escavatore caterpillar modello 320 con fattura nr. M1639 del 01.06.1995 per l'importo di lire 200.539.000. Pagamento a mezzo permuta più contanti e nr. 57 rate mensili;

¹⁸⁶ Informativa del 10 dicembre 1997.

4. escavatore caterpillar modello 307 con fattura nr. M0156 del 23.01.1996 per l'importo di lire 105.100.000. Pagamento a mezzo permuta più contanti e nr. 23 rate mensili."

Questi elementi obiettivi di riscontro dimostrano quanto profonda sia stata la conoscenza che i dichiaranti avevano conseguito nel tempo del LO BELLO, conoscenza arricchita anche dalle confidenze che costoro avevano ricevuto da Massimo CAPOMACCIO, il quale era molto più radicato nel contesto mafioso della zona, per via del suo rapporto con Mico FARINELLA, esponente della potente famiglia di S. Mauro Castelverde. Per questa ragione deve ritenersi altamente attendibile l'univoca indicazione circa l'inserimento in quel contesto del LO BELLO ed il suo sostegno prestato, nel corso del tempo, agli esponenti di vertice di quel mandamento, ed in particolare ad INTILE, a Pino GAETA ed infine (ed attualmente) a GIUFFRÈ. Peraltro la prova definitiva della attendibilità di questa dichiarazioni deriva soprattutto dalla coerente convergenza con le precedenti affermazioni del SIINO, in ordine al rapporto che il LO BELLO aveva instaurato con il GIUFFRÈ e che gli consentiva di avere una posizione di controllo nel settore dell'edilizia.

Una ulteriore conferma della fondatezza di questa conclusione proviene dalle dichiarazioni di L.A. CHIUSA, il quale - pur non riconoscendo fotograficamente l'indagato - ha dichiarato quanto segue¹⁸⁷:

""Conosco molto bene Nardo LO BELLO il quale gestisce una impresa di movimento terra e lavora molto tra Cerda, Caccamo e Termini I.. Non so se è uomo d'onore ma è sicuramente uno degli imprenditori più vicini ai GAETA e allo stesso GIUFFRÈ"".

Il sopra delineato quadro probatorio a carico dell'indagato in ordine alla sua attuale partecipazione all'associazione mafiosa inquisita, impone la cattura dello stesso anche al fine di ripristinare la libera concorrenza nello specifico settore dell'edilizia privata nel territorio di Termini Imerese, settore in cui l'indagato, avvalendosi della forza di intimidazione prorompente dalla sua appartenenza a Cosa Nostra esercita un costante, illegale e pressoché, assoluto controllo. ""



¹⁸⁷ Interrogatorio del 5 dicembre 1997.

PARTE SECONDA

CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE

A) G E N E R A L I T A '

Riprendendo quanto osservato nella parte introduttiva, occorre soffermarsi più specificamente sul complesso rapporto mafia - politica - imprenditoria, tenendo ben presente che nel procedimento de quo molti dei fatti reato attribuiti agli indagati hanno come postulato proprio un siffatto genere di relazioni, in funzione delle singole attività esercitate dagli indagati.

E' interessante vedere come si tratta un rapporto non solo articolato, ma evolventesi nel tempo, anche in relazione al diverso atteggiarsi della mafia rispetto alla politica ed all'imprenditoria negli ultimi venti anni.

E' così storicamente emerso che gli imprenditori operanti nella provincia di Palermo, fino alla prima metà degli anni '80, erano soliti stipulare fra loro accordi fraudolenti al fine di turbare lo regolare svolgimento delle gare e far vincere le imprese preventivamente designate. L'organizzazione mafiosa aveva nel sistema così elaborato un ruolo meramente "passivo" nel senso che la "famiglia" mafiosa territorialmente competente si limitava a raccogliere la "tangente" da parte dell'impresa cui quel determinato appalto era stato aggiudicato. Naturalmente in un sistema illecito ampiamente diffuso non poteva mancare la presenza di politici e pubblici amministratori indispensabili al funzionamento del complesso sistema della illecita acquisizione degli appalti pubblici. Tali soggetti venivano contattati dalle imprese stesse a mezzo di alcuni progettisti che si prestavano, così, a fare da tramite fra gli imprenditori e i rappresentanti degli enti locali.

Una escalation del fenomeno sopra descritto si verifica a partire dalla seconda metà degli anni '80, nella misura in cui l'organizzazione mafiosa stringe una sorta di "patto di ferro"

con il mondo imprenditoriale e penetra in forma particolarmente accentuata nei gangli della P.A. entrando in contatto con politici e pubblici amministratori. Conseguentemente l'organizzazione, avvalendosi dei suoi tradizionali metodi fondati sulla forza del vincolo associativo, sull'omertà e sul potere altamente intimidatorio tipico di tali aggregazioni di persone, accresce da un lato in modo vertiginoso i suoi (già laut) guadagni, ma soprattutto, condiziona pesantemente il mondo politico - imprenditoriale ed il settore economico ad esso legato. Protagonisti assoluti di tale inversione di tendenza sono i c.d. "corleonesi" facenti capo a RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni. E' di quel periodo l'investitura di un (fino a quel momento) "oscuro" imprenditore di medie dimensioni (SIINO Angelo), delegato dall'organizzazione a controllare globalmente e unitariamente tutti gli appalti svolgentisi nella provincia di Palermo.

Il SIINO ben inserito - nonostante il suo non elevato livello imprenditoriale - nel mondo della politica e fra i pubblici amministratori della Provincia di Palermo e di buona parte dei comuni della provincia, iniziava ad intessere una fitta rete di illeciti accordi fra imprenditori che venivano garantiti dalla mano armata di Cosa Nostra, e, nel contempo, rivolgeva le sue attenzioni a politici e amministratori. Era naturalmente il SIINO a suddividere le "tangenti" pagate dagli imprenditori aggiudicatari delle gare fra il vertice corleonese di "Cosa Nostra", la "famiglia mafiosa" territorialmente competente e i politici e i pubblici amministratori stessi, contattati per la bisogna.

Tale ricostruzione ha già superato il vaglio critico giurisdizionale dei giudici di merito che hanno già condannato il SIINO in primo grado per associazione per delinquere di tipo mafiosa e che hanno confermato le ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti dello stesso RIINA Salvatore ed altri (si veda, in proposito, quanto emerso dal procedimento penale n. 6280/92 denominato comunemente "mafia e appalti 2").

La ricostruzione nei termini sopra riferiti, inizialmente fondata, oltre che sul lavoro investigativo svolto dai Carabinieri del R.O.S., sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Messina Leonardo, Li Pera Giuseppe e Di Maggio Baldassare, si è via via arricchita delle ulteriori dichiarazioni rese da altri collaboratori

della giustizia (Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Cancemi Salvatore) e, da ultimo, dalle dichiarazioni di Barbagallo Salvatore, Lanzalaco Salvatore e La Chiusa Pietro (particolarmente significative quelle degli ultimi due soggetti ora menzionati, in quanto appartenenti al mondo imprenditoriale e dunque in grado di riferire le dinamiche evolutive dei rapporti mafia-imprenditoria-politica per averle vissute dall'interno ed in posizione non certo di rincalzo).

Le considerazioni succintamente testé esposte valgono per comprendere anche il coinvolgimento in vicende legate all'acquisizione degli appalti, a al reinvestimento dei capitali di illecita provenienza nei settori immobiliari e dell'edilizia di numerosi personaggi che a vario titolo venivano ritenuti vicini alle famiglie mafiose di RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo e BRUSCA Giovanni, nei settori sopradetti. Infatti è noto come l'organizzazione criminosa, indebolita o comunque aggredita progressivamente dalle forze di Polizia impegnate nelle indagini; minata al suo interno dal fenomeno dei collaboratori di giustizia che non assicurava più quelle rigide regole fondate sull'omertà; pressata da leggi che efficacemente permettevano di acquisire fette consistenti di patrimoni illecitamente acquisiti nel tempo doveva inevitabilmente rivolgersi a personaggi "di comodo", spesso non al centro di indagini in quanto sconosciuti alle forze di Polizia o comunque non direttamente coinvolti nell'organizzazione (ma pronti tuttavia a fornire un apporto continuativo in un settore vitale per il mantenimento dell'associazione). Personaggi che si rivelavano assai utili proprio nel settore del riciclaggio di denaro e di altri beni al fine di sottrarli a più che probabili azioni concentriche di sequestro e confisca.

Quanto sopra vale anche a spiegare il ruolo rivestito da soggetti che, seppur oggetto di specifiche indagini di P.G. sin dalla seconda metà degli anni '80 (è il caso di CATANESE Salvatore, di CIACCIO Giorgio, di LO BELLO Leonardo), erano sempre riusciti ad evitare pregiudizievoli conseguenze essendo mancato l'apporto dei collaboratori di giustizia che, nel tempo - e con specifico riguardo alla conoscenza delle dinamiche in seno a "Cosa Nostra" - si è rivelato insostituibile.

B) LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI - REATO

Indispensabili, a tale fine, appaiono alcune considerazioni su aspetti squisitamente giuridici, afferenti alla natura di alcuni dei reati ipotizzati e a problematiche collaterali di tipo sostanziale o processuale, non affrontati - se non in termini incidentali - dal P.M.

Di notevole rilievo appare, anzitutto, la questione in ordine alla configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ipotizzata dal P.M. a carico, rispettivamente, del On.le GIUDICE, del CIACCIO, del LO BUE, del MANDALA' del CATANESE, del PARRINELLA e del LO BELLO.

Premesso che solo nei confronti del LO BUE è stato ipotizzato dal P.M. il delitto di "concorso esterno" in associazione mafiosa, sicché verrà affrontata separatamente nelle pagine che seguono, la questione relativa a tale speciale figura delittuosa, interessa qui soffermarsi sulla contestazione dell'art. 416 bis C.P. nella sua forma piena, con specifico riguardo, poi, alle posizioni del On.le GIUDICE e del MANDALA', per i quali vengono delineate numerose condotte tra loro complementari e concorrenti, sintomatiche proprio della partecipazione in forma "qualificata" al reato in parola.

In proposito, come è noto, è definitivamente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale dopo alterne pronunzie sul tema della configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con la sentenza a S.U. n. 16 del 5 ottobre 1994, ha affrontato in modo esaustivo il tema, risolvendolo nel senso della piena configurabilità di tale compartecipazione.

La citata sentenza, in particolare, ha analiticamente esaminato le ragioni addotte nelle precedenti pronunce che militavano, rispettivamente, a favore e contro la tesi della configurabilità del concorso eventuale materiale nel reato de quo, risolvendo e superando, con inattaccabili argomenti logici e tecnico-giuridici, tutte le considerazioni svolte nelle più significative sentenze che avevano in precedenza sostenuto la tesi della non configurabilità di detto concorso.

Tralasciando di esporre le oscillazioni giurisprudenziali in materia in quanto non rilevanti nel caso di specie (aderendo questo Giudice all'impostazione data dalle S.U.) va subito osservato che per "*partecipazione all'associazione*" (ben

possibile in linea generale per i c.d. "reati plurisoggettivi") deve intendersi la permanenza in forma stabile del vincolo associativo tra gli autori il cui numero minimo non può essere inferiore a tre persone. A questa condotta c.d. "tipica" si contrappone, dunque, un condotta "atipica" attribuibile al concorrente eventuale, il quale partecipa (rectius, contribuisce) all'ulteriore realizzazione degli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, senza entrarne a far parte organica. Ma pronto a compiere singole azioni, su invito della stessa associazione che gli si rivolge tutte le volte che occorra la necessità per (come afferma la sentenza in parola) *"colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo"*. Ne consegue che è partecipe pieno, indipendentemente dal concetto di affiliazione quel soggetto che espleta compiti (o ricopre ruoli) fisiologicamente propri dell'associazione. Un soggetto, in altri termini, senza il cui apporto quotidiano o assiduo l'associazione non è in condizione di raggiungere gli scopi (ovvero li persegue in modo inadeguato).

Tutto ciò postula che soltanto per i c.d. "affiliati" nella forma tradizionale non occorre alcuna prova per desumerne la qualità di partecipe, essendo essa "in re ipsa"; mentre per un'altra (consistente) gamma di partecipi, non formalmente organici occorre la prova che costoro abbiano compiuto quelle azioni funzionali allo scopo dell'associazione, si da essere qualificati come immedesimati organicamente nell'associazione medesima.

Prova analoga deve essere fornita anche per il partecipe eventuale, il quale si discosta dalla figura ora esaminata proprio per l'occasionalità del suo intervento e per il suo peculiare rapporto con l'associazione.

Diverso, infine, il caso di colui che con la propria azione si limiti a favorire l'associazione nel suo complesso, ovvero alcuni dei suoi componenti, richiedendosi in tal caso il dolo specifico tipico del reato di favoreggiamento, ben diverso da quello proprio del partecipe, anche nella forma c.d. "eventuale".

Dato per scontato, quindi, che la configurazione del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. non postula necessariamente l'affiliazione del partecipe all'associazione, accanto alle tradizionali forme di partecipazione - per come delineate dai collaboratori di giustizia c.d. "storici" (per tutti, BUSCETTA, CALDERONE, CONTORNO, MARINO MANNOIA) - consistenti in una formale (oltre che segreta) affiliazione attraverso la cerimonia del

"giuramento", si collocano altre forme partecipative che prescindono da essa e che, comunque, presuppongono un'incondizionata adesione e condivisione dell'intero programma dell'organizzazione. In tal modo il neo-partecipante si ritrova ad essere organico e strumentale all'organizzazione per effetto dell'utilità che egli apporta con la sua adesione, alla crescita di prestigio dell'associazione ed al suo sviluppo nel territorio: in una parola, al suo rafforzamento. Apparentemente si sarebbe indotti a credere che per quei soggetti non inseriti nell'organizzazione nei modi c.d. "tradizionali", piuttosto che parlare di partecipazione in senso proprio, si dovrebbe parlare di concorso "esterno" alla associazione.

A ben vedere ciò che rileva ai fini della distinzione tra le due categorie è dato proprio dal diverso tipo di apporto offerto dal partecipe in senso proprio, rispetto al concorrente esterno. Quest'ultimo, sebbene in forma abituale, offre dall'esterno (senza cioè essere integrato nelle file dell'organizzazione) un proprio apporto continuativo alle finalità dell'associazione. L'altro offre il suo apporto dall'interno, quale componente a pieno titolo, pur senza aver ricevuto la consacrazione formale attraverso i consueti rituali.

All'interno di *Cosa Nostra*, come è noto, esistono diverse categorie di partecipi sommariamente classificabili in "*uomini d'onore*", "*affiliati*" e "*vicini*" o "*a disposizione*".

Di tali categorie solo i primi sono membri "*a pieno titolo dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, con una conoscenza completa dell'organizzazione, della sua struttura e, soprattutto, delle sue regole*" (in tal senso si è espresso MUTOLO Gaspare) mentre gli altri, pur giuridicamente responsabili del delitto associativo, non godono all'interno del sodalizio dei medesimi privilegi e non sono tenuti al rispetto dei doveri imposti agli *uomini d'onore*.

In particolare mentre gli "*affiliati*" sono soggetti destinati ad entrare a far parte dell'associazione e che, durante il c.d. periodo di osservazione, partecipano alle attività criminali del sodalizio, i "*vicini*" (soggetti aderenti alla più recente elaborazione giurisprudenziale del tipo normativo del concorrente esterno nel reato associativo) sono tutta una serie di persone disponibili a colmare eventuali vuoti oppure a fornire, in momenti di crisi, un contributo c.d. "emergenziale". Quello che occorre aggiungere è che non vi è alcuna ragione

per elaborare un diverso (e più favorevole, in termini di assoggettabilità alla sanzione penale) trattamento per quei soggetti che, sebbene non formalmente inseriti nell'associazione mafiosa in seguito a cerimonie solenni, siano comunque organici ad essa in quanto strutturalmente funzionali ad essa.

E' dunque, alla stregua di tali parametri che deve essere valutata la posizione dei singoli indagati nei cui confronti il P.M. ha prospettato l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis C.P.

Le prime figure che vengono in rilievo sono, nell'ordine, quelle dell' On.le GIUDICE, del MANDALA' e del CATANESE: ciò in quanto nessuno di costoro è stato indicato dai collaboratori di giustizia che li hanno singolarmente chiamati in causa, quale "uomo d'onore". Anzi per costoro si è sempre adoperata l'espressione " (*assai*) vicino all'associazione (o alla "famiglia")", quasi a voler sottolineare il distacco tra tali personaggi e l'associazione in sé considerata. Sennonché è agevole rilevare che nell'ottica espositiva dei collaboranti è ben presente una netta differenziazione tra persone appartenenti in modo formale all'associazione e persone non formalmente inserite in essa che prescinde, ovviamente, da una valutazione giuridica nei termini sopra delineati. Valutazione che, invece, è rimessa al Giudice proprio con riferimento all'esame in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza.

Nella parte relativa all'esame delle singole posizioni degli indagati, verrà specificamente affrontato tale profilo.

Tuttavia in via generale va precisato che la questione relativa alla natura giuridica della partecipazione all'associazione mafiosa contestata ai vari indagati deve passare attraverso la valutazione delle singole condotte.

In ordine alla posizione concernente l'On.le GIUDICE (che tra le tante, appare la più delicata, non foss'altro che per le elevatissime funzioni istituzionali che l'indagato ricopre attualmente quale parlamentare alla Camera dei Deputati) va, da un punto di vista generale, osservato quanto segue.

A suo carico figura anzitutto una condotta delittuosa per così dire sdoppiata nel tempo, nel senso di un frazionamento della condotta punibile ancorato all'esistenza di due diverse discipline normative: la prima - relativa al delitto di associazione a delinquere "comune" d'indole mafiosa - antecedente all'entrata in vigore della L. 646/82 che ha istituito l'attuale figura delittuosa dell'associazione a delinquere di

stampo mafioso, come autonoma figura di reato rispetto all'associazione a delinquere "comune" (o semplice); la seconda - relativa al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso nella sua attuale configurazione - successiva all'entrata in vigore della citata legge 646/82.

La questione sotto il profilo pratico ed ai fini dell'emissione di un provvedimento restrittivo per fatti commessi in un arco temporale assai ampio soggetto a diverso regime normativo nel tempo, non assume soverchia importanza, posto che la condotta punibile ai sensi della previgente normativa risulta oggi assorbita nella nuova, a condizione che quelle condotte illecite continuino ad essere poste in essere dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis C.P.; conseguentemente, ai fini della punibilità, occorre fare riferimento esclusivamente alla normativa attuale, in applicazione del generale principio di cui all'art. 15 c.p. Non bisogna infatti dimenticare che il reato "associativo" si configura, sotto il profilo del momento consumativo, come reato di natura "permanente", sicché occorre vedere oggi se persista, sotto il profilo temporale, la condotta illecita punibile. E' noto infatti come dall'associazione si fuoriesca generalmente o per morte o per recesso da parte dell'associato.

Piuttosto, quello che occorre verificare è se le varie condotte ascrivibili all'indagato secondo la prospettazione accusatoria siano idonee a concretizzare (e in quali termini) il delitto in parola, posto che nessuno dei collaboratori (ad eccezione, peraltro in termini sfumati, di BARBAGALLO Salvatore) parla dell'On.le GIUDICE come "uomo d'onore".

Secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, a tale fine assumono rilevanza quei comportamenti che implicano l'assolvimento di compiti fisiologicamente propri dell'associazione e che dunque si riflettono nella vita "corrente" dell'associazione.

Orbene, e senza con questo voler anticipare conclusioni, l'aver l'On.le GIUDICE svolto nel corso di vari anni, per conto di soggetti certamente appartenuti (o appartenenti) ai vertici dell'associazione nelle sue differenti articolazioni territoriali (Caccamo, Termini Imerese e Palermo), compiti funzionali alla vita dell'associazione quali il riciclaggio in via continuativa di denaro di provenienza illecita, o, ancora, la copertura di posizioni "occulte" assunte da esponenti di riguardo dell'associazione mafiosa all'interno di società nautiche (con

conseguente protezione degli illeciti patrimoni detenuti o impiegati da tali soggetti), ovvero, ancora, il ricorso a forme di "tuziorismo" da parte di personaggi assolutamente di spicco in seno all'associazione, al fine di continuare a mantenere alcune posizioni di privilegio acquisite nel tempo (con conseguente estromissione o accantonamento di altri soggetti) sono certamente condotte qualificanti che valgono ad inquadrare il comportamento dell'indagato in quel contesto di compiti fisiologicamente propri dell'associazione che costituisce lo spartiacque tra la partecipazione piena e la partecipazione in forma eventuale, nella specie da escludere. Anzi è proprio la varietà delle condotte, più ancora che la quantità, a renderne più agevole l'inquadramento nella fattispecie "tipica" dell'art. 416 bis C.P.

Minori problemi da questo punto di vista offrono invece le situazioni processuali degli altri indagati del medesimo delitto (ivi compresi il MANDALA' ed il CATANESE, per quanto precedentemente osservato): non già in funzione della loro appartenenza organica all'associazione (negata, come visto, ad entrambi), quanto perchè le condotte ad essi attribuite sono ancor più sintomatiche di quelle attribuite all'On.le GIUDICE, nella misura in cui i detti indagati risultano ben inseriti nel mondo degli appalti pubblici come provetti ed abilissimi manovratori per la loro illecita acquisizione. E' noto, infatti, che proprio l'acquisizione irregolare degli appalti pubblici con metodi di sopraffazione rappresenta l'essenza stessa del reato associativo di stampo mafioso, essendo innegabile che essa serva non solo al buon funzionamento dell'associazione, quanto al raggiungimento ottimale degli scopi che essa si prefigge.

Emerge, in questo caso, quel connubio mafia-imprenditoria (in un certo senso ricomprendibile nel moderno concetto di "ecomafia", intesa come mafia che inquina interi settori dell'economia, condizionandone in negativo lo sviluppo) che fa sì che gli imprenditori (attività svolta dai vari MANDALA', DOLCE Francesco, DOLCE Sebastiano, PARRINELLA, CATANESE, LO BELLO) si ritrovino a perseguire logiche spartitorie mafiose, grazie alle complicità ed agli accordi stipulati con esponenti delle varie famiglie. Anche per loro è stata formulata l'ipotesi partecipativa interna all'associazione, in termini che, alla luce dei criteri sopra illustrati, appaiono corretti. Ma anche per loro occorre verificare - con specifico riferimento al MANDALA' (a cui

carico gravano più condotte "tipiche") - in quale misura tali condotte valgano ad integrare la fattispecie penale.

Quanto alla configurazione giuridica prospettata dal P.M. nella imputazione di cui al capo 4) a carico di LO BUE Dario (fattispecie del c.d. "concorso esterno" al reato di associazione di stampo mafioso), va rilevato brevemente quanto segue.

Il PM ha ipotizzato tale fattispecie sotto il profilo che l'indagato in questione avrebbe contribuito in maniera non occasionale alla realizzazione degli scopi della associazione mafiosa "Cosa nostra", dando il suo fattivo apporto alle attività illecite della consorterìa mafiosa nel campo della gestione di numerose società nautiche riconducibili a personaggi di spicco dell'associazione quali il TINNIRELLLO, il GRECO, il D'AGATI ed il VERNENGO, con una condotta attiva consistita nel fungere da prestanome di costoro e nel curare i loro interessi in quelle società.

Tale qualificazione giuridica appare condivisibile alla stregua delle emergenze probatorie sin qui acquisite.

Tralasciando, per il momento di affrontare in concreto il tema della consistenza indiziaria a carico del LO BUE (del quale si parlerà nell'apposita scheda riepilogativa redatta sul conto di costui), è evidente che il contributo offerto dal LO BUE non fosse certo occasionale, determinando esso, anzi, il rafforzamento della struttura associativa che, attraverso suoi componenti di primo piano, espandeva le proprie mire economiche nel territorio urbano e soprattutto sfruttava tali società come ghiotte occasione per giustificare all'esterno attività economiche lecite.

Si tratta, dunque, di un rapporto di natura sinallagmatica nel quale è ravvisabile, da una parte (quella dell'organizzazione mafiosa), una "prestazione" di supporto ed anche di coinvolgimento in alcune attività economiche con conseguente vantaggio patrimoniale; e, dall'altra parte (quella dell'indagati imprenditore commerciale), una "controprestazione", consistita nell'aver messo a disposizione della associazione mafiosa, non soltanto una serie di strutture economiche insospettabili, ma anche la propria disponibilità a rafforzare il potere acquisito dall'associazione nel campo del controllo illegittimo degli appalti pubblici e privati.